



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

Via Monte Zebio, 18 - 64021 GIULIANOVA (TE)

C.F. 91043500676 CM TEIC84400L – Tel. 085/8021606 Fax. 085/8021282

teic84400l@istruzione.it pec: teic84400l@pec.istruzione.it

FSE – PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” – sotto-azione
10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali – Tipo di modulo A2 –
Ampliamento o adeguamento della rete LAN/WLAN.

Codice Identificativo Progetto: **10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-26**

CUP: **D66J15001400007**

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA

**PON FESR “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Obiettivo specifico – 10.8 Azione 10.8.1.**

Affidamento della fornitura e posa in opera per attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche per *l’ampliamento ed adeguamento dell’infrastruttura LAN/WLAN “Connettiamoci”* e di tutti i servizi “a corredo” (consegna, installazioni, configurazioni, partecipazione al collaudo, assistenza post-vendita).

CIG: 6634219AB3

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2016, addì 19 del mese di aprile a Giulianova presso la direzione del 2° Istituto Comprensivo di Giulianova, con sede in via Monte Zebio n. 18 – Giulianova (TE) - sono presenti:

- La dott.ssa Angela Pallini, Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale del 2° Istituto Comprensivo di Giulianova – Cod. Fiscale 91043500676;
- La dott.ssa Mariapaola Di Agostino, in qualità di titolare della ditta DANAE s.a.s. di Di Agostino Mariapaola & C., con sede in via Capo di Fuori n. 10 – Sant’Omero (TE) – Partita IVA 00686130675;

PREMESSO

- Che la Dirigente Scolastica ha indetto con Determina prot. n. 1521/B01/PON del 22/03/2016 la procedura di appalto ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006, per l’acquisizione della fornitura e posa in opera per attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche per *l’ampliamento ed adeguamento dell’infrastruttura LAN/WLAN* relativo al progetto “*Connettiamoci*”, nonchè di tutti i servizi “a corredo” (consegna, installazioni, configurazioni, partecipazione al collaudo, assistenza post-vendita);
- Che è stata effettuata una procedura di scelta del contraente in economia mediante cottimo fiduciario, con Lettera di Invito prot. n. 1571/B01/PON del 23/03/2016, avvalendosi della piattaforma www.acquistinretepa.it – MePA – R.d.O. n. 1164673 – destinatari n. 5 operatori economici;
- Che è stato prodotto apposito Verbale di valutazione delle offerte prot. N. 1911/B01/PON del 14/04/2016;
- Che la Dirigente Scolastica, viste le risultanze del Verbale, in qualità di RUP, con provvedimento prot. n. 1917/B01/PON ha aggiudicato la gara alla Ditta DANAE s.a.s. di Mariapaola Di Agostino & C. di Sant’Omero (TE);
- Che è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta come stabilito dal 7° comma dell’art. 190, del D.Lgs n. 163/2006, nonchè il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità richiesti dalla documentazione di gara

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Le parti convengono espressamente di accettare il format scaricato dal sito www.acquistinretepa.it con denominazione “stipula_RDO_t1164673_11_p2513650” e di firmarlo digitalmente.

Le parti convengono espressamente di sostituire il file “stipula_RDO_t1164673_11_p2513650” con il presente contratto, di accettarlo in ogni sua parte e di caricarlo sul MePA nella sezione “ulteriori documenti di stipula”.

Art. 2 – Fonti

- Le premesse, la lettera di invito, gli allegati A e B, la Convenzione Comune-scuole di Giulianova, l'offerta presentata dall'affidatario fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- Dai seguenti Regolamenti Comunitari: Reg. (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europeo, Reg. (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Reg. (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
- Dalla Circolare Autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1756 del 20/01/2016;
- dal D.Lgs 163/2006 “Codice di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e dal Regolamento di esecuzione (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
- dalle *Regole del Sistema eProcurement* (consultabile sul sito www.acquistinretepa.it).

Art. 3 – Oggetto e modalità di espletamento dell'incarico

Oggetto del presente contratto è la fornitura e posa in opera di attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche per *l'ampliamento ed adeguamento dell'infrastruttura LAN/WLAN* e di tutti i servizi “a corredo” (consegna, installazioni, configurazioni, partecipazione al collaudo, assistenza post-vendita), presso la Scuola Media “V. Bindi”, la scuola primaria “don Milani” e la scuola dell'infanzia “don Milani” dell'Istituto Comprensivo Statale Giulianova 2.

Tutti i dettagli della fornitura, le caratteristiche tecniche dei prodotti, nonché dei servizi connessi sono disciplinati dalle condizioni riportate nel relativo Capitolato Tecnico (Allegato B).

La ditta aggiudicataria deve realizzare la fornitura, la posa in opera, eventuali configurazioni degli apparati, secondo quanto disposto dalla Convenzione, denominata, *Ambienti didattici più “Smart” con lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nei plessi scolastici di Giulianova*, sottoscritta tra il Comune di Giulianova, Istituto Comprensivo Statale 1 di Giulianova e Istituto Comprensivo Statale 2 di Giulianova. Le attività inerenti il progetto devono essere effettuate sotto il coordinamento del Servizio Sistemi Informativi del Comune di Giulianova.

Art. 4 – Durata

Il presente contratto vincola l'affidatario dalla data della sua sottoscrizione.

Il presente contratto ha durata di n. 60 giorni per le attività di fornitura, posa in opera, cablaggio, configurazioni, partecipazione al collaudo e di tutte le attività secondarie e strumentali a quelle citate che si rendessero necessarie.

Il presente contratto ha durata di n. 24 mesi per l'attività di assistenza post-vendita e manutenzione sugli apparati e sulla struttura.

Art. 5 – Importo e modalità di pagamento

Il corrispettivo dovuto all'esecutore del presente contratto viene determinato, giusta offerta determinata in data 13/04/2016, in € **5.567,00** (cinquemilacinquecentosessantasette/00) oltre IVA.

Il servizio/fornitura oggetto del presente contratto è finanziato dal Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” approvato con

Decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014 della Commissione Europea.

Il corrispettivo verrà liquidato in un'unica soluzione a completamento della fornitura, intesa come collaudo positivamente effettuato, a seguito di presentazione di fattura elettronica indicante tutti gli elementi essenziali (CIG, CUP, IBAN del ccb corrispondente al dichiarato) con scadenza 60gg dal momento del suo caricamento al sistema.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura ed i servizi "a corredo" oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del DPR 207/10. Il corrispettivo di cui alla clausola del *quinto d'obbligo* confluisce nell'unica fattura finale.

Art. 6 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

- l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1);

- l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);

- l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara **CIG 6634219AB3** e il codice unico di progetto **CUP D66J15001400007**;

- L'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);

- Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.

Ai sensi del medesimo art.3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all'uopo indicato all'Istituto Scolastico.

Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata legge.

Art. 7 – Obblighi dell'esecutore del contratto

L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera di invito, offerta, disciplinare di gara e disciplinare tecnico, piano di lavoro approvato dall'Istituto Scolastico previamente concordato con la Ditta e con l'Amministrazione Comunale, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all'art. 5.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle

prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.

L'affidatario si obbliga ad eseguire le attività a "perfetta regola d'arte" e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.

L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti derivanti da disposizioni normative in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e sue ss.mm.ii.

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell'esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.

L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione delle prestazioni previste, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l'Istituto Scolastico da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.

L'esecutore si impegna a mantenere, durante l'esecuzione del contratto, un costante raccordo con l'Istituto Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest'ultimo ha in qualità di beneficiario del PON "Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l'apprendimento".

Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l'Istituto Scolastico sia in grado di rispondere a richieste ed istanze nei confronti dell'Autorità di Gestione del PON "Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l'apprendimento".

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti dell'Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del presente contratto.

Art. 8 – Proprietà dei prodotti e dei servizi forniti

L'Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi forniti, a seguito del presente contratto. Pertanto, potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiali.

L'aggiudicatario dovrà espressamente fare richiesta per iscritto all'Istituto Scolastico per l'utilizzo dei suddetti prodotti/servizi. L'Istituto Scolastico, a fronte di tale richiesta, potrà o meno autorizzare l'utilizzo dei suddetti prodotti e/o servizi da parte dell'affidatario del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 9 – Cauzione definitiva

L'affidatario, entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto, deve costituire, ai sensi dell'art. 113 del DLgs 163/06 e s.m.i., una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, che cessa di avere effetto alla data di riscontro da parte dell'Istituto Scolastico della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali, certificata dal verbale di collaudo. Tale garanzia viene stabilita in € **556,70** (cinquecentocinquantasei/70) pari al

10% dell'importo contrattuale. La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 10 – Inadempienze, ritardi e penalità

L'Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare, anche sulla scorta delle informazioni fornite dal Servizio dei Sistemi Informativi del Comune di Giulianova nella sua attività di supervisione, in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'affidatario.

In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nella lettera d'invito, nell'offerta tecnica e nel presente contratto, l'Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., comma 2, il termine di 15 giorni entro cui l'affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

Nel caso in cui l'affidatario non provveda alla corretta ed integrale esecuzione del servizio per cause ad esso imputabili, l'Istituto Scolastico ha la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, in alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, oltre al risarcimento dei danni conseguenti.

In caso di risoluzione del contratto, per inadempienza contrattuale da parte della ditta appaltatrice, nel periodo di gestione del servizio successivo alla positiva conclusione della fase di fornitura iniziale, resta inteso che tutte le apparecchiature fornite resteranno di proprietà esclusiva dell'Istituto Scolastico, il quale si riserva di provvedere eventualmente alla gestione delle stesse sia internamente che mediante ulteriori appalti.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, non imputabili all'Istituto Scolastico, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l'affidatario dovrà corrispondere all'Istituto Scolastico una penale pari al 1% (uno) del corrispettivo contrattuale.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i 30 (trenta) giorni, l'Istituto Scolastico, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che l'affidatario inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spesa.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente, prima della sottoscrizione del presente atto, circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati nell'esecuzione dell'atto medesimo.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei

diritti dell'interessato previste dal medesimo decreto.

Art. 12 – Risoluzione del contratto – Recesso

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:

- la violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- la perdita anche solo di uno dei requisiti prescritti per l'affidamento del servizio;
- l'irrogazione di penali di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Nel caso di risoluzione, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti, oltre il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Nel caso di risoluzione, l'Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento di comunicazione scritta, procederà ad incamerare, a titolo di penale, il deposito cauzionale di cui al presente contratto ed all'esecuzione in danno del servizio nonché all'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 13 – Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.

Art. 14 – Definizione delle controversie

I termini e le prescrizioni contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Istituto Scolastico della costituzione in mora dell'esecutore.

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'esecutore e l'Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Teramo. E' esclusa la clausola arbitrale.

Art. 15 – Disposizioni finali

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente contratto, è dall'Istituto Scolastico affidato e dalla Ditta accettato in solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa.

Saranno a carico dell'affidatario le spese di carta da bollo del presente contratto, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Per quanto concerne l'incarico affidato, ai fini del presente contratto, le Parti eleggono domicilio:

- la Dirigente Scolastica, dott.ssa Angela Pallini, nella qualità come sopra identificata e per ragioni connesse alla carica ricoperta, presso il 2° Istituto Comprensivo di Giulianova, con sede in Giulianova (TE) via Monte Zebio n. 18;
- la Ditta DANAE sas di Mariapaola Di Agostino & C., nella qualità di affidataria del contratto, presso la propria sede legale, sita in Sant'Omero (TE) via Capo di Fuori n. 10.

Il contratto viene stipulato in forma di scrittura privata, con spese ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Il presente atto verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il 2° Istituto Comprensivo Giulianova
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Angela Pallini

l'Affidataria Ditta
DANAE sas di Mariapaola Di Agostino
dott.ssa Mariapaola Di Agostino